



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

Approvato dal Senato Accademico nella seduta n.9 del 23/10/2025;
Approvato dal Consiglio dell'Università (CDU) nella seduta n.10 del 31/10/2025.
Emanato con Decreto Rettorale n.58/2025 del 5/11/2025

REGOLAMENTO STUDENTI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1

(Oggetto e finalità del Regolamento)

Il presente Regolamento descrive i comportamenti da assumere da parte degli studenti per l'espletamento delle procedure amministrative relativamente alla carriera e per la corretta fruizione dell'offerta didattica. Alla sua osservanza sono tenuti tutte le studentesse e tutti gli studenti dell'Ateneo, a prescindere dalla tipologia di corso fruito.

Art.2

(Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per appello d'esame, la data o la tornata di date, corredate da luogo e orario, in cui è possibile sostenere un esame di profitto;
- b) per Ateneo, l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino;
- c) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli iscritti, con riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- d) per calendario degli esami di profitto, l'elenco degli appelli d'esame;
- e) per carriera, l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente per l'ottenimento di un titolo universitario: Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), Dottorato (PHD), Master di I o II livello e Corso di Alta Formazione (CAF);
- f) per casella di posta elettronica istituzionale, la casella e-mail resa disponibile allo studente con la registrazione nei sistemi informatici di Ateneo e accessibile con le credenziali istituzionali;
- g) per classe di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, assumendo l'elencazione prevista dalle Università italiane;
- h) per coorte, l'insieme di studenti che si iscrive al primo anno di un determinato Corso di studio in un determinato Anno Accademico;



- i) per Corsi di studio (CdS), i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea magistrale, un dottorato, come individuati all'art. 3 del Regolamento didattico
- l) per corsi di studio internazionali, i corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con università estere, i corsi di studio in cui tutte le attività formative, gli esami o valutazioni finali di profitto e la prova finale si svolgono in lingua straniera e i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli organi competenti in tema di internazionalizzazione;
- m) per corsi professionalizzanti, i master di I e II livello, i corsi di alta formazione, i corsi di formazione permanente e i corsi intensivi, disciplinati da appositi regolamenti, che possono prevedere il rilascio di crediti formativi universitari.
- l) per credenziali istituzionali, le credenziali di autenticazione appositamente attribuite dai servizi informatici di Ateneo o altri dispositivi di identificazione forniti dall'Ateneo da utilizzarsi secondo le norme sottoscritte in sede di attribuzione delle credenziali;
- m) per credito formativo universitario (CFU), la misura del carico di lavoro, compreso lo studio individuale, di cui all'art. 9 del regolamento didattico di Ateneo. Il sistema dei crediti formativi universitari adottato dall'Ateneo coincide con il sistema ECTS e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS.
- n) per immatricolazione, l'iscrizione dello studente per la prima volta nella sua vita ad un determinato corso di studio di una università;
- o) per iscrizione, l'ammissione di studenti già immatricolati al medesimo o ad altro corso di studio per l'anno accademico corrente;
- p) per ordinamenti didattici, gli ordinamenti dei Corsi di studio attivi;
- q) per programma didattico, l'indicazione dell'articolazione formativa dei corsi professionalizzanti;
- r) per Organi Accademici, il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio dell'Università;
- s) per portale, il sito web dell'Ateneo;
- t) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento di Ateneo che raccoglie tutte le regole relative all'istituzione e al funzionamento dell'offerta didattica per tutti i Corsi di studio e i Corsi professionalizzanti;
- u) per studenti, coloro che sono iscritti ad un corso di studio o a un corso professionalizzante;
- v) per studenti a tempo parziale (part time), coloro ai quali è riconosciuta questa condizione sulla base dei criteri deliberati dagli Organi Accademici e per i quali si suddividono le attività didattiche di un anno accademico su più anni accademici;
- z) per Struttura didattica competente, la struttura di appartenenza del Corso di studio con i relativi organi decisionali;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

x) per adeguatezza della personale preparazione, il livello delle conoscenze e delle competenze verificato con modalità definite nelle disposizioni didattiche di corso di studio e il cui possesso è richiesto per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale;

w) per Segreteria studenti, l'ufficio della Segreteria e Servizi agli studenti-Orientamento dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino che gestisce amministrativamente le carriere degli studenti dei corsi di studio e dei corsi professionalizzanti;

L'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.

TITOLO II – IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO

Art. 3

(Requisiti per l'immatricolazione ai corsi di studio)

Per l'accesso a corsi di primo ciclo, gli studenti devono essere in possesso del Diploma finale di scuola secondaria superiore o di un titolo estero comparabile, anche in virtù della sussistenza di un accordo di riconoscimento automatico del titolo tra la Repubblica di San Marino ed il Paese che ha rilasciato il titolo.

1. Ove non sussista un accordo di riconoscimento automatico tra Stati, gli studenti con titolo estero dovranno essere in possesso di titolo finale legalizzato degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità. L'Università di San Marino può richiedere che il titolo finale venga corredato da:

- a) attestazione rilasciata dal centro CINERTA ENIC SAN MARINO o da altro centro ENIC-NARIC, da attestazioni di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore;
- b) eventuale certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica se prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza;
- c) traduzioni ufficiali in italiano o in inglese dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero.

2. Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, lo studente deve presentare inoltre uno dei seguenti documenti che saranno sottoposti a validazione da parte della commissione didattica dell'Università:

- a) un certificato che attesti la frequenza di uno specifico corso integrativo post-secondario (es. Foundation course)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

b) un titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario riconosciuto come valido per l'accesso all'Università secondo la normativa europea (di livello 5 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework – EQF).

c) un certificato di frequenza e superamento esami pari ad un anno accademico o più anni accademici presso un Istituto di Istruzione superiore riconosciuto presso il Paese di provenienza che attesti il raggiungimento di almeno 12 anni di scolarità.

3. In caso di richiesta di iscrizione con riconoscimento di percorsi accademici parzialmente compiuti all'estero, occorre allegare le certificazioni dei singoli esami superati accompagnate da documenti ufficiali relativi ai programmi degli stessi.

Per l'accesso a corsi di studio di secondo ciclo, gli studenti devono essere in possesso:

a) titolo di studio ufficiale corrispondente al primo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 6 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework - EQF) conseguito presso una istituzione della formazione superiore che consenta in loco il proseguimento degli studi presso Istituzioni accademiche nel livello successivo (secondo ciclo del Processo di Bologna/livello 7 EQF), e che non presenti alcuna "differenza sostanziale" secondo i principi della Convenzione di Lisbona. L'Università di San Marino può richiedere che il titolo finale venga corredato da attestazione rilasciata dal centro CINERTA ENIC SAN MARINO o da altro Centro ENIC-NARIC, da attestazione di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore;

b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (transcript), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal Diploma Supplement, ove adottato;

c) traduzioni ufficiali in italiano o in inglese dei documenti indicati ai punti a) e b);

d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero.

Per l'accesso ai corsi di terzo ciclo, gli studenti devono essere in possesso:

a) titolo di studio ufficiale corrispondente al secondo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 7 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework - EQF) conseguito presso una istituzione della formazione superiore che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo (terzo ciclo del Processo di Bologna/livello 8 EQF), e che non presenti alcuna "differenza sostanziale" secondo i principi della Convenzione di Lisbona. L'Università di San Marino può richiedere che il titolo finale venga corredato da attestazione da attestazione rilasciata dal centro CINERTA ENIC SAN MARINO o da altro Centro ENIC-NARIC o da eventuale Dichiarazione di valore;



- b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (*transcript*), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal *Diploma Supplement*, ove adottato;
- d) eventuali traduzioni ufficiali in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- e) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero.

Gli studenti, devono provvedere a contattare per tempo le rappresentanze diplomatiche-consolari e autorità italiane e sammarinesi al fine dell'ottenimento del visto e/o permesso di soggiorno per motivi di studio.

Art. 4

(Modalità e termini per l'Immatricolazione al primo anno dei corsi di studio)

1. L'immatricolazione ad un corso di studio si effettua per via telematica, salvo esplicithe deroghe connesse alla tipologia di studente o a particolari situazioni individuali.
2. I termini di scadenza per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero sono riportati nel Calendario organizzativo di Ateneo.
3. Per i corsi di studio a numero programmato e per i corsi professionalizzanti le scadenze sono determinate dai criteri di ammissione previsti dai relativi bandi.
4. Per l'espletamento delle procedure finalizzate all'accesso a un corso di studio o a un corso professionalizzante può essere consentita l'iscrizione di studenti non ancora in possesso del diploma di accesso richiesto a condizione che lo conseguano entro il termine indicato nei bandi per l'accesso e comunque entro il termine ultimo delle immatricolazioni.
5. Laddove i termini di scadenza coincidano con la giornata del sabato, della domenica o di giorni festivi, essi vengono automaticamente posticipati alla mezzanotte del primo giorno lavorativo successivo.
6. Ove i Corsi di studio, master o professionalizzanti lo richiedano, è prevista una quota di contribuzione per la preiscrizione.

Art. 5

(Immatricolazione con riserva per corsi di laurea magistrale)

1. Lo studente che prevede di laurearsi nella terza sessione di laurea dell'anno accademico di riferimento, può iscriversi nella modalità "con riserva" al corso di laurea magistrale.
2. Lo studente iscritto "con riserva" non può sostenere esami o comunque acquisire crediti fintantoché non abbia conseguito il titolo di laurea di primo livello.



3. Lo stesso è tenuto al versamento delle rate della quota annuale universitaria del corso di laurea magistrale dell'anno accademico di riferimento entro le scadenze previste.
4. Qualora lo studente iscritto "con riserva" non riesca a laurearsi nella terza sessione le rate già versate saranno destinate all'iscrizione al relativo ulteriore anno del corso di laurea di primo livello.

Art. 6

(Iscrizione agli anni successivi dei corsi di studio)

1. Lo studente è tenuto a iscriversi con continuità ad ogni anno accademico successivo al primo sino al conseguimento del titolo di studio. Le modalità di iscrizione per gli studenti a tempo parziale (part-time) sono determinate dal successivo art. 13.
2. L'iscrizione agli anni accademici successivi al primo si perfeziona con il pagamento della prima rata della quota di contribuzione. È in regola con l'iscrizione lo studente che assolve al pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate.
3. Lo studente iscritto al primo anno del Corso di studio magistrale non può iscriversi all'anno successivo se non ha svolto le attività integrative stabilite previste dall'art. 12 del Regolamento didattico.

Art. 7

(Iscrizione di studenti fuori corso)

Sono iscritti in qualità di fuori corso gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, si siano iscritti a tutti gli anni di corso previsti in base alla durata normale.

1. Lo studente fuori corso è tenuto a versare la quota annuale di contribuzione nei termini previsti.
2. Lo studente che ritenga di poter completare il corso di studi durante l'ultima sessione di laurea dell'anno accademico di riferimento può chiedere di non versare alcuna rata per l'anno accademico successivo a condizione che sia in difetto di massimo tre attività formative al termine della sessione autunnale.
3. Nel caso in cui il suddetto studente non termini il corso di studi entro l'ultima sessione di laurea dell'anno accademico di riferimento, la scadenza per il pagamento delle tasse di iscrizione al nuovo anno con rata unica, viene fissata con quella dell'ultima rata, con applicazione della mora, se versata in ritardo. Qualora lo studente fuori corso versi quanto dovuto non in rata unica, ogni rata verrà gravata della mora relativa, se versata in ritardo.
4. Nel caso in cui lo studente, in difetto di più di tre esami, rinnovi l'iscrizione fuori corso e riesca a laurearsi entro l'ultima sessione di laurea dell'A.A. precedente, può richiedere il rimborso delle rate versate.



5. Lo studente in difetto della sola prova finale e che intende laurearsi entro la prima sessione di laurea dell'a.a. successivo, viene iscritto all'anno fuori corso ed è tenuto a pagare una quota di contribuzione stabilita dal Consiglio dell'Università.

7. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve essere in regola con tutte le quote annuali di contribuzione, eventuali more e contributo di laurea.

Art. 8

(Iscrizione a singole attività formative)

- 1 E' consentita l'iscrizione a singole attività formative da parte di candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 3 nella misura massima complessiva di 40 cfu, in uno o più anni accademici, per ogni singolo corso di studio. L'iscrizione a singole attività formative è regolamentata dalle delibere degli organi competenti e dai Consigli di corso di studio.
- 2 La domanda di iscrizione deve essere presentata entro i termini stabiliti nel Calendario organizzativo didattico annuale. La risposta da parte degli organi competenti deve essere inviata entro i termini stabiliti nel calendario stesso.
- 3 Per l'iscrizione a singole attività formative è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) per un insegnamento di un corso di laurea di primo livello è richiesto un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - b) per un insegnamento di laurea magistrale è richiesto il possesso di una laurea di primo livello.
4. L'iscrizione è valida unicamente per l'anno accademico corrente e la scelta dell'attività formativa non è modificabile. In caso di rinuncia, la quota di iscrizione non è rimborsabile.
5. L'importo di contribuzione per singole attività formative è stabilito dal Consiglio dell'Università-

Art. 9

(Iscrizione con abbreviazione di carriera)

1. Lo studente in possesso di un titolo accademico o di una pregressa carriera accademica, anche all'estero, conclusa senza conseguimento del titolo, nel caso si iscriva ad un CdS dell'Ateneo, può presentare domanda di abbreviazione di carriera.
2. Il consiglio di corso di studio competente valuta il percorso formativo, riconoscendo i CFU già acquisiti nella precedente carriera coerenti con il Cds (si veda l'Art. 10 Regolamento didattico).

Art. 10

(Iscrizione a Master e Corsi di Alta formazione)

Le modalità e i termini d'iscrizione a Master di I e II livello e a Corsi di Alta formazione sono determinate nei bandi di ammissione e nei Regolamenti delle singole attività formative



TITOLO III – CARRIERA DELLO STUDENTE

Art.11

(Documenti di riconoscimento e credenziali)

1. A seguito dell'immatricolazione a un Corso di studio o a un Corso professionalizzante, l'Ateneo rilascia allo studente le credenziali istituzionali e su richiesta una tessera identificativa. Le credenziali istituzionali devono essere utilizzate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni accettati in sede di assegnazione.
2. Lo studente è responsabile della corretta conservazione della propria tessera identificativa e delle credenziali istituzionali.
3. La tessera identificativa può essere utilizzata come strumento di riconoscimento all'interno delle strutture da parte del personale universitario e le credenziali istituzionali come strumento di autenticazione ai servizi offerti dall'Ateneo.
4. La casella di posta elettronica d'Ateneo costituisce il canale privilegiato e deve essere utilizzata obbligatoriamente per la comunicazione tra lo studente e l'Ateneo.
5. Lo studente ha diritto alla riservatezza dei propri dati anagrafici personali.
6. Lo studente può richiedere l'attivazione di una carriera alias secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

Art. 12

(Quote di contribuzione studenti)

1. Il Consiglio dell'Università stabilisce con propria delibera l'importo della quota annuale di contribuzione degli studenti per l'iscrizione a ciascun corso di studio o la quota di iscrizione a master o corsi professionalizzanti e altri importi dovuti per servizi e more.
2. L'importo della quota è fisso ed indipendente dall'ammontare del reddito e dalla posizione dello studente (in corso, ripetente, fuori corso).
3. La quota di contribuzione degli studenti iscritti ai corsi di studio viene corrisposta, salvo casi eccezionali debitamente comprovati, in tre rate, con scadenza 31 ottobre per la prima rata, 31 gennaio per la seconda rata e 30 aprile per la terza rata. In sede di prima immatricolazione la prima rata coincide con la data di immatricolazione stessa.
4. La scadenza della quota di contribuzione per master e per corsi di alta formazione è determinata nel relativo bando di ammissione.
5. Tutti gli studenti che procedono all'immatricolazione, che rinnovano l'iscrizione agli anni successivi al primo o che si iscrivono a prove di ammissione a corsi di laurea devono procedere al pagamento della relativa quota di contribuzione utilizzando le modalità indicate dall'Ateneo.



Lo studente non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – anche di una singola rata non può compiere alcun atto di carriera universitaria, compreso il sostenimento di esami di profitto, né sostenere la prova finale o comunque ottenere la certificazione relativa al conseguimento del titolo del corso di studio o del master o del corso professionalizzante.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia a specifiche delibere del Consiglio dell'Università e Decreti rettorali.

Articolo 13

(Studenti a tempo parziale)

1. I CdS dell'Ateneo possono prevedere nei propri regolamenti didattici, in alternativa al tempo pieno, l'iscrizione a tempo parziale (part-time) al 50%. L'iscrizione part-time, riservata esclusivamente agli studenti in corso, a seguito di presentazione di adeguata motivazione, consiste nel suddividere la frequenza e il superamento degli esami di un anno (circa 60 crediti) su due annualità. L'iscrizione part-time comporta altresì una riduzione della contribuzione universitaria studentesca. L'iscrizione part-time deve riferirsi ad un minimo di due anni accademici.

2. Le Strutture didattiche possono concordare con gli studenti che attestino, con opportuna certificazione, modalità di didattica, di studio, d'esame, di ricevimento dei docenti, adeguate alle loro esigenze. Le Strutture didattiche possono altresì riconoscere eventuali attività professionali svolte come attività di tirocinio attinenti alle finalità - didattiche del corso di studio di appartenenza, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida degli Organi competenti.

Articolo 14

(Modalità di accertamento della frequenza e di svolgimento delle attività formative)

1. Nei corsi di studio che prevedono l'obbligatorietà della frequenza, i docenti sono tenuti a comunicare per iscritto all'ufficio Segreteria studenti, entro sette giorni successivi al termine dello svolgimento delle attività formative, i nominativi degli studenti che non hanno ottenuto l'attestazione di frequenza, secondo l'organizzazione interna delle strutture didattiche e degli uffici. In mancanza di tale espressa comunicazione, l'attestazione di frequenza è certificata d'ufficio a tutti gli studenti regolarmente iscritti.

2. Le modalità di svolgimento delle attività formative vengono definite nelle disposizioni organizzative e didattiche dei corsi di studio.



Art. 15

(Iscrizione contemporanea)

Relativamente all'iscrizione contemporanea a più corsi universitari, vista la pluralità dei titoli di studio rilasciati, l'Ateneo si allinea alle norme degli Atenei partner che, al momento della redazione del presente regolamento, risultano essere in via di ulteriore definizione.

TITOLO IV- MODIFICHE ALLA CONDIZIONE DI STUDENTE

Art.-16

(Trasferimento in uscita)

1. La domanda di trasferimento, predisposta su apposito modello, deve essere presentata al Rettore, tramite la Segreteria Studenti, a partire dalla data di apertura delle immatricolazioni e fino al termine indicato annualmente nel calendario organizzativo di Ateneo, allegando:
 - a) il nulla osta, ove previsto, dell'Università di destinazione, qualora lo studente intenda trasferirsi ad un corso di studio a numero programmato;
 - b) quietanza di versamento delle spese di procedura amministrativa, da versare utilizzando le modalità indicate dall'Ateneo e specificando chiaramente la causale "Trasferimento" con indicati nome e cognome dello studente.
2. Prima di effettuare la richiesta di trasferimento, lo studente deve verificare che tutti gli esami sostenuti siano correttamente registrati. Dal momento della presentazione della domanda di trasferimento, lo studente non può sostenere alcun esame.
3. Il trasferimento può essere accolto solo qualora lo studente risulti in regola con il pagamento di tutti gli importi dovuti.
4. Il foglio di congedo contenente la carriera dello studente è trasmesso all'Ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.

Art. 17

(Trasferimenti in ingresso)

1. La domanda di trasferimento in ingresso, predisposta su apposito modello e allegando tutta la documentazione richiesta, deve essere presentata al Rettore, tramite la Segreteria Studenti, secondo i termini indicati annualmente nel calendario organizzativo di Ateneo.
2. Il trasferimento degli studenti provenienti da altre Università viene approvato dagli Organismi preposti per ciascun corso di studio e l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti (o della carriera pregressa) viene effettuato secondo quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento didattico.



Art. 18

(Passaggi di corso)

1. Per passaggio di corso si intende il passaggio da un corso di studio ad un altro dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
2. La domanda di passaggio di corso, predisposta su apposito modello deve essere presentata al Rettore per il tramite della Segreteria Studenti, secondo i termini indicati annualmente nel calendario organizzativo di Ateneo.
3. Il passaggio di studenti viene approvato dagli Organismi preposti per ciascun corso di studio e l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti viene effettuato secondo quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento didattico.
4. Il passaggio verso corsi di studio ad accesso programmato è inoltre subordinato alle disposizioni previste dai rispettivi bandi per l'ammissione.

Art. 19

(Sospensione degli studi)

1. Lo studente può chiedere la sospensione per un solo anno accademico, esclusivamente per i seguenti motivi debitamente certificati:
 - a) nascita di un figlio per l'anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita (la richiesta può essere inoltrata da entrambi i genitori);
 - b) svolgimento di servizio civile per l'anno accademico in cui ricade in modo prevalente;
 - c) grave infermità, attestata da certificazioni mediche, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio;
 - d) grave infermità dei familiari, appartenenti al nucleo familiare del richiedente, attestata da certificazioni mediche di durata complessiva non inferiore a sei mesi, dalle quali discenda un obbligo di cura da parte dello studente, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio. Nel caso di assistenza da prestare a persone non appartenenti al nucleo familiare, la concessione della sospensione è eventualmente decisa dal Rettore sulla base di domanda motivata;
 - e) grave modifica delle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare convivente comprovata da idonea certificazione, conseguente a licenziamento o altro grave problema documentato in apposita domanda;
 - f) essere soggetti a una pena detentiva, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio.
2. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata all'ufficio Segreteria studenti competente, anche per il tramite di strumenti digitali resi disponibili a tal fine dall'Ateneo.



3. Qualora lo studente che ha ottenuto la sospensione voglia riprendere gli studi può presentare domanda entro i termini di iscrizione dell'anno accademico successivo e non è tenuto a versare la quota di ricognizione.

Art. 20

(Interruzione degli studi)

1. Lo studente che non rinnova l'iscrizione per due o più anni accademici, al di fuori dei casi di cui all'articolo precedente, interrompe gli studi.
2. Lo studente che intende riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione deve presentare domanda di ricongiunzione della carriera e versare una quota di contribuzione ridotta per ricognizione, per ogni anno accademico di interruzione.
3. Nel periodo di interruzione, lo studente non può compiere alcun atto di carriera. Può eventualmente ottenere certificazione relativa alla carriera svolta negli anni accademici in cui risulta regolarmente iscritto.

Art. 21

(Decadenza dagli studi)

1. Coloro i quali abbiano intrapreso un corso di studi universitari senza conseguire la laurea o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi, e non sostengano esami per otto anni accademici consecutivi e che non abbiano avanzato alcuna richiesta di ricognizione, decadono dallo status di studente e devono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate. La decadenza si produce automaticamente al verificarsi delle condizioni indicate, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.
2. Il termine di decadenza si interrompe nel caso in cui lo studente avanza richiesta di ricognizione e sostiene un esame, anche con esito negativo, purché ne risulti la verbalizzazione.
3. Non incorre nella decadenza dallo status di studente chi è in difetto del solo esame finale di laurea.
3. Lo studente decaduto, qualora intenda avviare una nuova carriera universitaria presso l'Ateneo, deve procedere con una nuova immatricolazione, nel rispetto delle norme previste per l'accesso al CdS prescelto, richiedendo eventualmente l'abbreviazione di carriera alla struttura didattica competente.
4. Per gli studenti con invalidità civile pari o superiore al 66% e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) e altri bisogni educativi speciali (BES), possono essere deliberati specifici termini di decadenza dagli Organi competenti.



Art. 22

(Rinuncia agli studi)

1. Lo studente può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi.
2. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta produce la perdita della condizione di studente dal momento della presentazione all'ufficio Segreteria studenti competente.

TITOLO V- FORME DI AGEVOLAZIONE

Art. 23

(Esoneri)

1. Dietro espressa domanda del richiedente, il Consiglio dell'Università può concedere l'esonero totale dal versamento della quota annuale di contribuzione:
 - a) agli studenti che hanno superato il 65 anno di età;
 - b) agli studenti con grado di invalidità uguale o superiore al 66% indipendentemente dalle condizioni economiche e di merito;
 - c) l'esonero parziale dal versamento della quota annuale di contribuzione (nella misura del 50% dell'importo totale):
 - d) agli studenti con grado di invalidità compreso fra il 34% e il 65% indipendentemente dalle condizioni economiche e di merito.
2. L'invalidità deve essere dimostrata mediante idonea documentazione rilasciata dall'autorità competente che dovrà essere presentata al momento dell'immatricolazione e ripresentata alla scadenza del certificato e/o nel caso in cui dovesse cambiare la percentuale di invalidità.
3. L'Ateneo si riserva la facoltà di consentire forme di esonero a studenti provenienti da territori in cui siano gravemente compromessi i diritti inviolabili degli individui.

Art. 24

(Rimborsi quote di contribuzione)

1. E' consentito il rimborso totale a coloro che ripetono erroneamente lo stesso pagamento o che effettuano un versamento superiore al dovuto e a coloro che, entro i termini previsti per le immatricolazioni, non conseguano il titolo di studio necessario per l'accesso.
2. E' consentito il rimborso parziale (50%) della prima rata di immatricolazione agli studenti che versano l'importo ma non formalizzano l'iscrizione al primo anno con la consegna della documentazione richiesta alla Segreteria Studenti
3. E' altresì consentita la restituzione nel caso in cui lo studente *fuori corso* versi una o più rate ma poi riesca a laurearsi entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico di riferimento.



4. La richiesta di rimborso va presentata al Rettore per il tramite della Segreteria Studenti entro 30 gg. dalla data di pagamento, dichiarando la descrizione della motivazione e allegando la ricevuta

del pagamento all'importo oggetto di richiesta di rimborso.

5. In caso di versamenti errati per difetto, l'Università emetterà un bollettino di conguaglio.

6. La modalità di rimborso di versamenti di quote per l'iscrizione a Master o attività di alta formazione che non raggiungano i numeri minimi per l'attivazione viene disciplinata nei rispettivi bandi di ammissione.

TITOLO VI- DIRITTI E DOVERI DELLO/DELLA STUDENTE

Art. 26

(Principi e tutele fondamentali)

1. L'Università garantisce ai propri studenti i diritti di cui ai commi successivi e li richiama altresì al rispetto dei sotto elencati doveri.

2. L'Università è una comunità umana e scientifica, di insegnamento e di ricerca. È suo compito contribuire all'innalzamento del livello delle conoscenze scientifiche e trasmettere il sapere disponibile. È altresì suo compito formare al libero esercizio del pensiero e al senso della responsabilità sociale delle proprie funzioni attuali e future.

3. Nella comunità universitaria gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di orientamento sessuale e di genere, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa.

4. L'Università assicura agli studenti condizioni atte a promuovere lo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.

5. Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale della comunità accademica e della società in cui essa è inserita.

6. Gli studenti, senza alcuna distinzione, hanno il diritto di fruire di spazi di socialità, studio e confronto collettivo. Hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi dell'Ateneo, di associarsi e di organizzarsi collettivamente nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di tolleranza e pluralismo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare gli spazi e gli strumenti messi a loro disposizione dall'Ateneo e di mantenerne la funzionalità e il decoro.

9. Gli studenti partecipano alla vita e al governo democratico dell'Ateneo esercitando l'istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo nei termini previsti dalla normativa.



10. È dovere dei rappresentanti degli studenti esercitare il proprio mandato con continuità e impegno. È riconosciuta la facoltà da parte dei Corsi di Studio di prevedere nell'ambito dei Regolamenti dei Corsi di studio agevolazioni di carattere didattico nei confronti dei rappresentanti degli studenti.

11. Gli studenti con disabilità o con Bisogni specifici d'apprendimento hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria. Compito dell'Ateneo è favorire concretamente e in ogni forma l'attuazione di tale principio.

12. Gli studenti internazionali iscritti all'Ateneo hanno il diritto di partecipare attivamente e a pieno titolo a tutte le fasi della vita universitaria. L'Ateneo garantisce, anche con appositi uffici, adeguata assistenza agli studenti internazionali, contribuendo a rimuovere gli ostacoli al loro completo inserimento nella comunità universitaria.

13. Fermo restando il potere di impugnativa in sede giurisdizionale, ogni studente che si ritenga leso in un proprio diritto o interesse da abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o di buona amministrazione, posti in essere durante lo svolgimento di procedimenti amministrativi ovvero riguardanti atti o comportamenti, anche omissivi riferibili a docenti, ad altro personale dell'Ateneo, o ad organi della amministrazione centrale e periferica, ivi compreso lo svolgimento dell'attività didattica, può rivolgersi al Garante degli studenti nelle forme e nei modi previsti. L'Ateneo, attraverso accordi con le strutture pubbliche della Repubblica di San Marino, consente di avvalersi dei servizi rivolti ai cittadini sammarinesi, secondo le forme previste dai singoli accordi.

Art. 27

(Rappresentanti degli studenti)

1. Gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati in tutti i consessi dell'Ateneo, secondo le norme di legge e con le modalità previste dallo Statuto.

2. In caso di concomitanza con attività formative che prevedono la frequenza obbligatoria, la partecipazione certificata alle sedute giustifica l'assenza dello studente. In caso di concomitanza della seduta con esami o valutazioni finali di profitto, il rappresentante può concordare con il presidente della commissione esaminatrice il rinvio dell'appello, previa certificazione della sua presenza durante la seduta.

3. La rappresentanza studentesca ha diritto ad utilizzare spazi ed attrezzature per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 28

(Certificazioni e titoli)

1. Lo studente in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – ovvero con le singole rate – ha diritto a ottenere certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del



titolo di studio conseguito e del diploma supplement ove previsto, quale relazione informativa allegata al titolo di studio.

2. L'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.

3. In seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi di laurea e di laurea magistrale, l'Università rilascia un diploma sottoscritto dal Rettore e dal Direttore generale, recante l'indicazione del titolo conseguito e della classe di appartenenza.

4. In seguito al superamento della prova finale prevista per i master e corsi di alta formazione, l'Università rilascia una certificazione ufficiale.

5. Nei casi di corsi di studio internazionali, ovvero di corsi integrati con corsi di Università estere che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o in forma congiunta, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.

Art. 29

(Partecipazione ai procedimenti amministrativi)

L'Università assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni e i dati a sua disposizione mediante strumenti anche informatici, idonei a facilitare l'accesso e la fruizione da parte degli studenti, fatta salva la tutela dei dati personali, secondo la normativa vigente.

2. L'Università, utilizzando prioritariamente strumenti informatici, svolge attività di informazione e comunicazione dirette a favorire la conoscenza delle norme del presente regolamento e di ogni altra disposizione relativa alla carriera degli studenti, nonché a favorire la conoscenza dell'avvio e dello sviluppo dei procedimenti amministrativi.

3. Lo studente ha facoltà di sollecitare l'intervento del Garante degli studenti, qualora ritenga lesi i diritti o gli interessi degli studenti stessi.

Art. 30

(Norme di disciplina)

1. Gli studenti sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, dei codici di comportamento, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'Università, anche al di fuori delle strutture universitarie.

2. Le violazioni delle norme di disciplina comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari.



3. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Università provvede tempestivamente a informare le Autorità competenti e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

4. L'Università si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche agli studenti iscritti e registrati all'Università nell'ambito di programmi di scambio con Università estere ovvero anche agli studenti dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino che si trovano presso altre sedi nel quadro di programmi di scambio o di tirocinio.

Art. 31

(Procedimento disciplinare)

1. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che invia, tramite lettera raccomandata – o dove possibile via pec - la contestazione di addebiti, entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti da parte dell'ufficio competente dell'Ateneo, all'indirizzo di residenza dello studente, oppure, in mancanza, all'ultimo indirizzo comunicato all'Ateneo.

2. La contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:

- a) una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
- b) il responsabile del procedimento;
- c) l'indicazione del diritto di prendere visione – ed eventualmente estrarre copia - degli atti del procedimento, nonché l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- d) la fissazione di un termine, non inferiore a 10 giorni successivi alla ricezione della contestazione, per la presentazione al Rettore di eventuali memorie e osservazioni.

3. Nel caso in cui la comunicazione inviata tramite lettera raccomandata, inviata all'indirizzo di residenza dichiarato dallo studente, non venga ritirata, decorsi almeno 15 giorni dall'invio della raccomandata, senza che questa risulti consegnata, si procederà alla consegna, in via d'urgenza, tramite ufficiale giudiziario.

4. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni dalla contestazione degli addebiti. La violazione del termine stabilito dal presente comma comporta, per l'Ateneo, la decadenza dall'azione disciplinare.

Art. 32

(Provvedimento disciplinare)

1. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli dei corsi di studio esercitano la giurisdizione disciplinare sullo studente ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.



2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

- a) ammonizione;
- b) esclusione da uno o più esami o valutazioni finali di profitto per un periodo fino a tre mesi;
- c) sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno;
- d) espulsione dall'Università.

3. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le eventuali difese dello studente.

4. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera b) spetta al Consiglio di corso di studio, in seguito a relazione del Rettore che illustra l'istruttoria dei fatti contestati.

5. L'applicazione del provvedimento di cui alle lettere c) e d) spetta al Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore.

6. Gli effetti del provvedimento disciplinare decorrono dalla data della nota con la quale si comunica allo studente l'esito del procedimento.

7. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.

8. Per l'accertamento degli illeciti disciplinari il Rettore nomina una Commissione Disciplinare con il compito di verificarne la fondatezza. La Commissione Disciplinare è composta dal Delegato del Rettore per la didattica, che la presiede, dal Responsabile dei servizi agli studenti, dal Garante degli studenti e da un rappresentante degli studenti designato dalla Consulta degli studenti.

9. La Commissione Disciplinare perdura in carica finché motivi di opportunità e/o di necessità non richiedano una nuova nomina (ad esempio per impedimento o trasferimento di uno dei suoi componenti).

Art. 33

(Registrazione dei provvedimenti disciplinari)

Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e riportati nel foglio di congedo.

Art. 34

(Disposizioni finali)

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione degli Organi di Ateneo, adottato tramite Decreto Rettorale e pubblicato sul sito web di Ateneo.